

Ipotesi sulle conseguenze regolamentari della revisione costituzionale del Titolo V della Parte II rispetto alla Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali

di Stefano Ceccanti *

La norma transitoria (art. 11) della legge costituzionale 3/2001 al comma 1 consente di aprire la Commissione bicamerale per le questioni regionali a rappresentanti di Regioni, Province autonome e enti locali, anche se non lo impone; ma solo se ciò avviene è poi possibile emettere i pareri super-rinforzati del comma 2 (è meglio definirli così piuttosto che meramente rinforzati perché qui la conseguenza è anche quella ulteriore dell'aggravamento di maggioranza richiesta all'Aula, maggioranza assoluta dei componenti che non si ha coi normali pareri definiti rinforzati).

La norma, ove voglia essere implementata, richiede una modifica regolamentare, ma non esclude anche un intervento legislativo precedente che potrebbe essere opportuno rispetto al comma 1 (come scegliere i rappresentanti integrativi), trattandosi di soggetti esterni alle Camere; bisogna valutare i pro e i contro di questa eventuale (e comunque non obbligata) soluzione procedurale. E' comunque da tenere presente che la questione dell'individuazione dei rappresentanti è il nodo politicamente più spinoso per cui forse demandarla alla legge ordinaria che abbisogna solo della maggioranza semplice (rispetto alla maggioranza assoluta richiesta per le modifiche regolamentari) può facilitare il percorso; fatta quella si può passare al Regolamento, che richiede una maggiore sofisticazione tecnica, ma che, superato lo scoglio politico e comunque incardinata la questione dal punto di vista contenutistico come in buona parte fa già il comma 2 dell'art. 11, si presta ad essere più veloce.

Volendo qui soffermarsi solo sulla questione più spinosa, quella della composizione, il punto di partenza necessario è quello di non rendere pletorica la Commissione. Ne consegue che ai 40 parlamentari (cifra già elevata) non possono essere aggiunti più di altrettanti rappresentanti da integrare. A questo punto, con 2 membri aggiuntivi per Regione, i margini sono stretti. Si impone già, a meno di stravaganti invenzioni da evitare (come il rinviare la patata bollente a ciascuna Regione), la scelta tra i Presidenti delle Regioni e quelli dei Consigli per decidere chi rappresenta il rispettivo ente: scelta che a dire il vero si presenta obbligata, stante la diretta elezione popolare dei primi e non dei secondi. Niente impedisce di dare flessibilità al sistema, prevedendo che il Presidente possa, quando vuole, delegare al suo posto uno degli assessori: una soluzione che può far bene fronte anche all'arco delle materie trattate. A questo punto resta il problema dell'altro rappresentante degli ulteriori enti locali: visto che la riforma richiede ad ogni Regione ordinaria di istituire il Consiglio delle Autonomie locali (art. 7) non si vede perché, almeno per queste Regioni, il rappresentante non debba essere un membro di tale organismo, votato dal medesimo Consiglio, che potrebbe anch'esso delegare, a seconda delle circostanze, un altro componente. Ciò innescherebbe anche un circolo virtuoso, spingendo le Regioni a provvedere subito alla istituzione di detti Consigli. In astratto si potrebbero utilizzare anche i criteri già adottati per la conferenza Stato-Regioni-città (art. 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281), ma francamente che l'Anci e l'Upi e magari anche l'Uncem designino membri di una commissione parlamentare, contribuendo a prendere decisioni parlamentari e non solo a svolgere funzioni consultive, sembra decisamente forzato. Resta il problema delle Speciali dove la seconda Camera regionale non è prevista: lì la cosa più semplice è forse quella di rinviare all'autonomia statutaria. L'esempio delle 15 ordinarie potrebbe però servire da utile precedente persuasivo.

* p.a. di Diritto Pubblico Comparato, Univ. Bologna, Fac. Scienze Politiche Forlì - legelab@uni.net